

Codice A1610A

D.D. 1 agosto 2017, n. 356

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MADONNA DEL SASSO (VB) - Richiedente: Nicolazzi Anna. Intervento: Realizzazione recinzione, accessi carraio e pedonali, sistemazioni esterne del cortile e delle facciate, posa pannelli solari. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data _____

Classificazione 11.100/540 -2017A/A16000

Rif. n. 13311/A1610A del 05/06/2017
540 relazione - Nicolazzi Anna – recinzioni-accessi-pannelli.doc

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: **Madonna del Sasso (VB)**
Intervento: Realizzazione di recinzione, accessi carraio e pedonali, sistemazioni esterne del cortile e delle facciate dell'edificio e posa pannelli solari, sull'immobile distinto in mappa al foglio 8, mappale 830, 302, 309, 310, 311 e 312.
Istanza: **Nicolazzi Anna**

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune di Madonna del Sasso in data 05.06.2017 (13311/A1610A) e trasmessa con Posta Elettronica Certificata con nota protocollo n. 1387 del 03.06.2017, inerente l'intervento ricadente in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

considerato che gli interventi previsti consistono nel progetto per la realizzazione della recinzione, dell'accesso **carraio-pedonale** e della sistemazione esterna del cortile, nonché del ripristino dell'intonaco sulle facciate e dell'inserimento di pannelli solari sulla copertura dell'immobile di cui all'oggetto;

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Madonna del Sasso (VB) non risulta idoneo all'esercizio della delega;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice e considerato pertanto, che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte;

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto: *... "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta San Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, San Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella Arola, Cesara e Nonio"*... appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B(054) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte;

verificata la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia;

considerato che gli interventi in progetto, con opportuni accorgimenti da porre in essere durante la fase esecutiva, se condotti nel pieno rispetto dell'insieme paesaggistico al quale la zona vincolata si ispira, non appaiono tali da recare un significativo pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località;

con la presente, si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. alla realizzazione degli interventi, a condizione che:

- ✓ l'intonaco da porre sulle facciate, sia realizzato con colori a calce, con tonalità prescelta tra le "ocre" e le "terre naturali", al fine di una corretta integrazione con la zona boscata limitrofa;
- ✓ la siepe sempreverde sia realizzata con arbusti presenti nella zona in esame;

- ✓ i pannelli solari termici siano inseriti nella copertura e siano racchiusi entro una cornice in rame di adeguata larghezza, al fine di un significativo inserimento con la copertura esistente e nel pieno rispetto dei caratteri naturali presenti nella zona considerata.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

TORINO, 24. 07. 17

Alla Regione Piemonte

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. 9895 34.10.06/418

AMBITO E SETTORE : Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE : MADONNA DEL SASSO - (VB)

Bene e oggetto dell'intervento: Realizzazione di recinzione, accessi carraio e pedonali, sistemazioni cortile, facciate e posa pannelli solari

Indirizzo: F. 8 pp. 830, 302, 309, 310, 311, 312

DATA RICHIESTA : data di arrivo richiesta 20/07/2017 - vs prot 13311
protocollo entrata richiesta n.9741 del 20/07/2017

RICHIEDENTE : Nicolazzi Anna - Privato

PROCEDIMENTO : Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.;
D.P.R. 31/2017)

PROVVEDIMENTO : PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO : Alla Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la **documentazione** progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio e a condizione che i pannelli abbiano pellicola dello stesso colore del manto di copertura.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino Tel. +39.011.5220403 Fax +39.011.4361484

Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 - 28100 Novara Tel +39.0321.331989 Fax +39.0321.630181

email: sabap-no@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it sito web:

<http://www.beniarchitettonepiemonte.it/sbappno/>